

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Per **commercio su aree pubbliche** si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Per **aree pubbliche** si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, fermo restando che l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime è in ogni caso soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle stesse e che senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto mediante l'uso di un posteggio dato in concessione, ovvero su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

L'autorizzazione all'esercizio dell'**attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio** (cosiddetta di tipo A) è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale; essa è rilasciata contestualmente alla concessione di un determinato posteggio (in un mercato, in una fiera o isolato) a seguito di partecipazione ad una procedura selettiva ad evidenza pubblica. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di un posteggio e la concessione del relativo posteggio costituiscono un unico titolo abilitativo, non potendo la prima esistere - per definizione - senza la seconda. I bandi sono predisposti dai Comuni e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono gli stessi in tutto il territorio regionale: trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi che i Comuni intendono assegnare in concessione. A tal fine, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno, i Comuni segnalano alla Regione i posteggi liberi in assegnazione e la Regione entro sessanta giorni dalle suddette scadenze provvede alla pubblicazione sul BUR dell'elenco dei posteggi liberi di tutto il territorio regionale.

L'assegnazione dei posteggi avviene nel rispetto del settore merceologico, se previsto dal regolamento comunale, secondo una graduatoria effettuata applicando:

- A. nel caso di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione in mercati o fiere già esistenti, oppure di posteggi isolati esistenti, i criteri di cui al punto 2 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 2 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11:
 - a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - 1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, secondo la seguente ripartizione di punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
 - 2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione;

- b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
- B. nel caso di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione, oppure di posteggi isolati di nuova istituzione, i criteri di cui al punto 4 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 4 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013:
- a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
- b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
- c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.
- d) A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lett. a1) del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013: anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, secondo la seguente ripartizione di punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
- C. Qualora dopo l'applicazione dei criteri indicati ai punti A e B il Comune riscontri parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applicano ulteriori criteri previsti dal Comune, anche in analogia a quanto indicato nel paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013: esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima manifestazione.

Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione pluriennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

L'assegnazione di un posteggio può avvenire anche in via temporanea con la cosiddetta *spunta*, cioè l'assegnazione giornaliera dei posteggi non assegnati in concessione pluriennale e di quelli assegnati in concessione ma temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, durante il periodo di non utilizzazione da parte degli stessi. A tal fine, gli operatori presentano apposita comunicazione di partecipazione ai Comuni nei quali intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati, nelle fiere o isolati. La comunicazione mantiene efficacia fino a diversa segnalazione dell'operatore, salvo l'assenza per tre anni consecutivi in ciascuna delle manifestazioni per

cui la comunicazione è stata presentata, nel qual caso, l'efficacia della stessa cessa e per la partecipazione alla spunta è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione. I Comuni predispongono le graduatorie degli spuntisti per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato. Le comunicazioni per la partecipazione alla spunta consentono di occupare i posteggi liberi decorsi trenta giorni e l'operatore è collocato in coda alla graduatoria vigente al momento della presentazione della comunicazione, fino all'aggiornamento della stessa. Ogni anno i Comuni aggiornano le graduatorie degli spuntisti almeno nei mesi di gennaio e luglio. In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda. I posteggi liberi sono assegnati giornalmente dal Comune ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, secondo apposita graduatoria stilata dal Comune per ciascun settore merceologico nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11:

- il maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
- a parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche;
- in caso di parità si applicano ulteriori criteri stabiliti dal Comune.

L'autorizzazione all'esercizio del **commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante** (cosiddetta di tipo B) viene rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, con riferimento al/ai settore/i merceologico/i dichiarati nella domanda.

L'attività di vendita itinerante, fatte salve le deroghe stabilite dai Comuni, può essere effettuata:

- a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
- b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

L'autorizzazione di tipo B abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; consente, inoltre, di partecipare alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale (in Emilia-Romagna presentando domanda almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione) e di partecipare alla *spunta*.

In Emilia-Romagna l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato anche alla verifica della **sussistenza e della regolarità del DURC** che viene svolta dal comune prima del rilascio di ogni nuovo titolo abilitativo, in caso di subingresso, annualmente (nei mesi da gennaio a marzo) e in occasione della presentazione della comunicazione per la partecipazione alla spunta. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di re-intestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, comunicano le dovute informazioni al Comune entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, pena la revoca dell'autorizzazione rilasciata. Nel caso in cui la situazione contributiva dell'operatore risulti non regolare, si ha il mancato rilascio del nuovo titolo, l'inefficacia della comunicazione o SCIA in caso di subingresso, la sospensione del titolo da uno a sei mesi ed eventuale revoca dello stesso (in caso di mancata regolarizzazione entro il termine concesso) in caso di verifica annuale, revoca del titolo nel caso di irregolarità del DURC verificato dopo centottanta giorni per le imprese non ancora iscritte al registro imprese alla data di rilascio o di re-intestazione del titolo, mancata partecipazione alle spunte nei mercati e nelle fiere e mancata partecipazione alle fiere con domanda presentata almeno sessanta giorni prima dell'evento.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla **somministrazione** dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio e l'esercizio del commercio

sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza. Il commercio di alimenti, nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti variamente manipolati, effettuati tramite autonegozio, è soggetto all'obbligo di presentazione di una notifica sanitaria al SUAP competente, il quale provvede a inoltrarla all'AUSL. L'attività di vendita di generi alimentari è, infatti, soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull'igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004). Nella notifica l'operatore attesta il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione alla singola attività svolta, svolta attraverso la compilazione dell'apposita scheda sulla piattaforma SUAP. Il DPS, al quale il SUAP inoltra telematicamente la notifica, provvede all'inserimento dell'attività nell'anagrafe delle RegISTRAZIONI ed effettua i controlli sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per il commercio su aree pubbliche;
- Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, del D.lgs. 59/2010 e nel caso di commercio alimentare o somministrazione di alimenti e bevande, essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del D.lgs. 59/2010;

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'uso di un posteggio, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.



NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>:

- **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114** -Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- **Legge regionale 25 giugno 1999, n. 12** - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999** - Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
- **Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1** - Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche regolamenti comunali specifici in materia;
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013** - Modifiche all'allegato alla deliberazione di Giunta 1368/1999 recante "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999 n. 12";
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 2012 del 10 dicembre 2015** - legge regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica;
- **Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e sanità Pubblica 6 giugno 2018, n. 8667** - Approvazione modulo "Notifica ai fini della registrazione" e modificazioni alla precedente propria determinazione n. 14;
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 14 gennaio 2019** - Disciplina del commercio su aree pubbliche. Modifica delle modalità di partecipazione alla spunta di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta 1368/1999;